

Sent. n. 15/2026 pubbl. il 18/08/2026

Cron. n. : 293/2026

Rep. n. 15/2026 del 18/08/2026

R.G. n. 14/2026 Proc. Un.



Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano  
**TRIBUNALE DI SONDRIO**

Sezione Unica Civile

N° 15/2026 SENT.  
N° 5/2026 R.G. L.C.  
N° / CRON  
N° 15/2026 REP.  
N° 16-1/2026 R.G. P.U.  
SENT DEP TELEMATICAMENTE  
18.08.2026  
SI PRENOTI A DEBITO

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in data 21/07/2026 nelle persone dei signori:

Dott. Patrizio Gattari

Presidente

Dott.ssa Francesca Riccardi

Giudice

Dott. Francesco Zapparoli

Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel procedimento **R.G. n. 14/2026 Proc. Un.** avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio

da

**DANIELE RASCHETTI** (c.f. RSCDNL65E13I829W)

visto il ricorso depositato in data 03/07/2026, con il quale **DANIELE RASCHETTI**, in persona dell'amministratrice di sostegno dott.ssa Irene Bertoletti, ha chiesto l'apertura della propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta e la relazione dell'OCC redatta dal dott. Roberto Terzaghi; ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

**A)** sussiste la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, in quanto il debitore risiede nel Comune di Forcola, ricompreso nel circondario del Tribunale di Sondrio;

**B)** sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 CCII, in quanto il debitore esercita attività professionale quale veterinario e non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale né ad altre procedure concorsuali maggiori; inoltre il ricorrente ha dichiarato di non avere beneficiato, nei precedenti cinque anni, di procedure di sovraindebitamento né di esdebitazione;

**C)** al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, redatta dal dott. Roberto Terzaghi, nominato dal costituendo Organismo di Composizione della Crisi "S.O.S. di Sondrio", che espone una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e

Firmato Da: MANUELA CARNAZZOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7fb15e49440b4977ee293e0a2be6571  
Firmato Da: PATRIZIO GATTARI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7230170f6addbc031a96d578561a8c5  
Firmato Da: FRANCESCO ZAPPAROLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 746e20e86dbd43c0de6cbb70212855f



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; in particolare emerge che il passivo ammonta ad € 154.111,92, mentre il patrimonio utilmente liquidabile è costituito dalle giacenze sul conto corrente, da beni immobili stimati in € 16.000 e da una quota dei futuri redditi professionali e pensionistici;

**D)** sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII, non risultando presentate domande di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal Titolo IV del Codice della crisi d'impresa;

**E)** ricorre una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni del debitore; in particolare, l'indebitamento deriva da una protratta esposizione bancaria, da debiti tributari e previdenziali e da ulteriori esposizioni di modesta entità, maturate in un contesto caratterizzato da gravi problematiche personali e sanitarie del debitore, sottoposto ad amministrazione di sostegno dal 2020 e oggettivamente impossibilitato ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;

**F)** l'OCC, nella relazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII, ha attestato la concreta possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori; in particolare la massa attiva risulta costituita da giacenze bancarie per circa € 15.000, beni immobili stimati in € 16.000 e dall'apporto di almeno € 300 mensili per trentasei mesi derivante dai redditi pensionistici e professionali del debitore;

**G)** ai sensi dell'art. 270, co. 5, e dell'art. 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione, con ogni conseguente effetto sui pignoramenti in corso; nella specie risulta pendente una procedura esecutiva presso terzi promossa dal creditore Luzzatti Pop NPLS 2021 S.r.l. nei confronti del conto corrente intestato al debitore presso Intesa Sanpaolo, la quale, pertanto, dovrà essere regolata secondo i principi propri della procedura concorsuale;

ritiene, di conseguenza, il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e che debba essere emessa sentenza di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270 CCII; nondimeno, ritiene il Collegio di precisare sin d'ora che non può essere riconosciuta natura prededucibile al credito di € 1.102,78 indicato quale rimborso di spese anticipate dall'amministratrice di sostegno, trattandosi di credito non riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'art. 6 CCII;

ritiene altresì opportuno demandare al liquidatore ogni ulteriore verifica in ordine all'effettiva consistenza del patrimonio attivo e alla determinazione della quota di reddito da sottrarre alla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII.

**P.Q.M.**





visti gli artt. 2, 268, 269 e 270 CCII;

**dichiara** l'apertura della liquidazione controllata di DANIELE RASCHETTI (C.F. RSCDNL65E13I829W), nato a Sondrio il 13/05/1965;

**nomina** Giudice Delegato il dott. Francesco Zapparoli;

**nomina** liquidatore il dott. Roberto Terzaghi, già nominato quale gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi;

**ordina** al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie degli ultimi tre anni e dell'elenco aggiornato dei creditori;

**assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, applicandosi l'art. 10, comma 3, CCII;

**ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore ai sensi dell'art. 216, comma 2, CCII;

**dispone**, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale;

**dispone** la pubblicazione della sentenza nel Registro delle Imprese qualora il liquidatore accerti la sussistenza dei relativi presupposti di legge;

**ordina** al liquidatore la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici immobiliari relativamente ai beni immobili intestati al debitore;

**manda** il liquidatore per il deposito di separata istanza al Giudice Delegato per la determinazione dell'importo del reddito escluso dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII, previa acquisizione della documentazione reddituale aggiornata e delle informazioni relative alle esigenze di mantenimento del debitore;

**dispone** che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e che, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della procedura.

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile in data 21/07/2026.

Il Giudice estensore

*Francesco Zapparoli*

Il Presidente

*Patrizio Gattari*



